

A TUTTI I CLIENTI  
- LORO SEDI -

Circolare n. 2020/01  
Legnago, 06.02.2020

**DETRAZIONE ONERI SOLO SE TRACCIATI:  
ATTENZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE MEDICHE**

La Legge di bilancio 2020 al comma 679 ha previsto che, a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, la **detrazione** degli **oneri** (nella misura del 19%) spetti a condizione che l'onere stesso venga sostenuto con **versamento bancario o postale**, ovvero per mezzo di **altri sistemi di pagamento tracciabili** (bancomat; carta di credito; bonifico bancario o postale; carte prepagate; assegni bancari o circolari; altro eventuale pagamento tracciabile).

Si fornisce di seguito un elenco non esaustivo dei principali oneri interessati dalla novità normativa:

- le **spese sanitarie**;
- le **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria**;
- le **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione;
- i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
- le **spese veterinarie**;
- le **spese funebri**;
- le **erogazioni liberali**;
- gli **interessi passivi**, e relativi accessori, corrisposti **in dipendenza di mutui ipotecari** contratti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le spese sostenute per l'**iscrizione annuale** e l'**abbonamento**, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, **ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi**;
- i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
- i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;
- le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza**;
- le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

## ECCEZIONI

Il comma 680 prevede, però, due **eccezioni** alla regola generale del pagamento con strumenti tracciati; in particolare, possono continuare ad essere **pagati in contanti**:

- gli **acquisti di medicinali e di dispositivi medici**;
- le **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate** al servizio sanitario nazionale.

<b>Spese escluse dall'obbligo di pagamento tracciato</b>	Medicinali e dispositivi medici
	Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche
	Prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate al servizio sanitario nazionale

Quindi, ad esempio, una **visita privata dallo specialista** (in strutture non accreditate al SSN) per essere detraibile **deve essere pagata con mezzi tracciabili**.

Molti professionisti che erogano prestazioni specialistiche private dovrebbero quindi, con decorrenza dall'inizio del 2020, non accettare più il pagamento in contanti e dotarsi del POS per permettere al contribuente di detrarre la prestazione.

Altro argomento spinoso sarà capire come deve essere documentata la modalità di pagamento delle spese sanitarie.

La documentazione da conservare per la dichiarazione dei redditi non si limiterà quindi alla **fattura/scontrino parlante**, ma per avere la prova del pagamento bisognerà conservare anche gli eventuali **bonifici**, la **copia della transazione** per i pagamenti effettuati con **carte**.

Si attendono comunque i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per capire cosa verrà richiesto in caso di controllo per attestare che l'onere è effettivamente stato corrisposto con documento tracciabile.

Si ricorda, inoltre la Legge di bilancio 2020 è intervenuta anche sulla limitazione delle sulle spese detraibili per i redditi superiori a 120.000 (la detrazione diminuisce all'aumentare del reddito). Nessuna rimodulazione è prevista per gli interessi passivi su prestiti e mutui e per le spese mediche.

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

**CORDIALI SALUTI**

**STUDIO VENTURATO**

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.